

ESTREMI REGISTRAZIONE AI TUTTO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA  
(CF)

3        663        21/05/2020        0 , 00        **TEG20L000663000XF**  
    0 , 00        *codice identificativo*  
    0 , 00        *per eventuali adempimenti successivi*

0 , 00

0 , 00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1      TOT. NEG.: 1

TEG

**VERBALE NUMERO DUE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI****DELL' ASSOCIAZIONE****MYSOCIALDRUG****IN****CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DATATO 17/05/2020**

I sig. soci Luigi Pignetti, Antonio Schiavone, Felice Coppola, Vincenzo Pignetti, Maria Pignetti, Salvatore Corvino, Rosalia Pignetti, Giuliana Pannullo e Dario Margarita si sono riuniti in data 17/05/2020 dalle ore 18:45, giunta prima convocazione di Assemlea Straordinaria dei Soci il giorno 02/05/2020, con procedura telematica, in rappresentanza dell'associazione MYSOCIALDRUG, per discutere del seguente

**Ordine del Giorno:**

- Cambio della denominazione
- Modifiche statutarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ODV;
- Registrazione del marchio **MYSOCIALDRUG** ai fini di preservare l'unicità dell'associazione;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci del sodalizio.

Come da vigente Statuto, essendosi il Presidente e il Segretario riuniti in Via Seggio 86 Aversa (CE) 81031, la seduta deve intendersi validamente costituita in quest'ultimo luogo.



I soci minorenni Vincenzo Pignetti e Maria Pignetti hanno diritto a presenziare alla riunione ma non hanno diritto di voto, pertanto, parteciperanno attivamente solo alla fase di discussione.

Il Presidente Luigi Pignetti, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta (alle ore 18:52) e legge ai soci, nonché fa visionare agli stessi, la bozza del nuovo Statuto e delle modifiche all'Atto Costitutivo, redatti dal Consiglio Direttivo, per adeguare l'associazione alle nuove disposizioni di legge, (in particolare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 d'ora in avanti chiamato "C.T.S."). Lo stesso Presidente fa, inoltre, notare ai sig. soci che per far diventare Organizzazione di Volontariato (ODV) MySocialDrug diverrebbe necessario trasformare la denominazione del sodalizio da "MYSOCIALDRUG" a "MYSOCIALDRUG ODV ETS".

Inoltre, per preservare l'unicità dell'associazione, viene posta ai Soci la possibilità di registrare alla Camera di Commercio il marchio **MYSOCIALDRUG**, si fa presente inoltre che registrando il marchio in possesso della qualifica di OdV non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta e l'associazione non dovrebbe quindi incorrere in alcun costo.



Dopo ampia e attenta lettura dello Statuto da parte di tutti i soci, il Presidente dichiara aperta la discussione (alle ore 19:25) e chiede singolarmente, ai presenti, se hanno proposte o emendamenti da presentare e porre in votazione, nessun socio presenta emendamenti, il Presidente, così, dopo ampia discussione di tutti i punti posti all'Ordine del Giorno, dichiara aperta la votazione (alle ore 19:31) per tutti i soci maggiorenni aventi diritto. Tutti i votanti, in modo palese, accettano integralmente le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, il cambio della denominazione e la registrazione del marchio nelle classi 9, 35, 36 e 41 della Classificazione di Nizza per il solo ambito nazionale (e si dichiarano aperti ad una futura ed eventuale registrazione europea). **I presenti, consapevoli** che l'associazione l'11 dicembre 2019 si è costituita con soli 3 soci, **visto e considerato** che l'associazione ha raggiunto il numero di 9 soci, quindi superato il minimo di soci richiesto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2019 (ovvero 7), **ribadiscono** la propria volontà di voler diventare, a tutti gli effetti di legge, un'Organizzazione di Volontariato (ODV) (secondo quanto disposto con Nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 28 maggio 2019) e incaricano



il Presidente Luigi Pignetti ad assolvere gli obblighi di legge (quali l'apporto delle modifiche al Codice Fiscale riguardanti la denominazione, la registrazione del presente atto e dello Statuto in allegato entro 20 giorni presso l'Agenzia delle Entrate richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro come previsto dalla legge 11 agosto 1991 n°266, dal decreto legislativo 3 luglio 2017 e chiarito dalla circolare n°38 del 1 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate), la bollatura del Registro Volontari presso un pubblico ufficiale autorizzato, la presentazione di istanza di iscrizione al Registro Regionale ODV della Campania (poiché ancora inattivo il RUNTS) chiedendo l'iscrizione dell'associazione, nonostante quest'ultima si sia costituita meno di un anno fa, poiché MYSOCIALDRUG è impegnata nell'ambito solidale regionale da più di un anno (vedasi Statuto approvato), come Organizzazione di Volontariato e, una volta ottenuta la qualifica di OdV, la presentazione di istanza agli organi competenti per la registrazione del marchio MYSOCIALDRUG nelle classi 9, 35, 36 e 41 della Classificazione di Nizza).

Alle ore 20:27 il Presidente dichiara chiusa la seduta visto che nulla è stato presentato in aggiunta

all'Ordine del Giorno.

Il Presidente e il Segretario predispongono i fogli e firmano 2 copie del presente documento (allegati A e B compresi).


Le due copie saranno dirette, entro 20 giorni, per mano del Presidente, all'Agenzia delle Entrate per la corretta registrazione. Una di queste ritornerà al sodalizio come documento attestante il deposito e verrà quindi diretta al Libro Verbali e Regolamenti.

Il foglio delle presenze (con la firma di tutti i Soci) è depositato, in 2 copie, presso la sede dell'associazione: una affissa all'albo ed una depositata presso il Libro Verbali. Chiunque ne abbia interesse può richiederne una copia secondo le modalità previste dallo Statuto e dei Regolamenti.


Aversa, li 17/05/2020

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente Luigi Pignetti**



**Il Segretario Antonio Schiavone**





MODIFICHE	ALL' ATTO	COSTITUTIVO
-----------	-----------	-------------

<b>DELL' ORGANIZZAZIONE</b>	<b>DI</b>	<b>VOLONTARIATO</b>
-----------------------------	-----------	---------------------

**"MYSOCIALDRUG ODV ETS"**

Allegato A al verbale numero due dell'Assemblea dei Soci dell'associazione MYSOCIALDRUG in convocazione straordinaria datato 17/05/2020

I presenti soci maggiorenni Luigi Pignetti, Antonio Schiavone, Felice Coppola, Salvatore Corvino, Rosalia Pignetti, Giuliana Pannullo e Dario Margarita

**- decretano -**

le seguenti modifiche di carattere essenziale all'Atto Costitutivo dell'associazione MYSOCIALDRUG registrato al numero 2228 serie 53 all'UT dell'Agenzia delle Entrate di Aversa (CE):  
(le righe sono contate immagini escluse e titoli inclusi)

- Alla terza riga della prima pagina  
"...un' associazione culturale..." deve intendersi  
"...un' organizzazione di volontariato secondo il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117..."
- Alla riga venti e ventuno della prima pagina  
"...venga denominata 'MySocialDrug', in breve  
'M.S.D.'" deve intendersi "...venga denominata  
'MYSOCIALDRUG ODV ETS', in breve 'MSD' oppure



'M.S.D.'"

- Alla riga ventuno della prima pagina "con sede ad Aversa (CE) in Via Seggio n<sup>o</sup>86" deve intendersi "con sede nel comune di Aversa (CE) all'indirizzo comunicato e risultante agli enti e autorità preposte, nonché ai gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta"
- Dopo il paragrafo che parte dalla riga 4 e finisce alla riga 9 della seconda pagina deve intendersi scritto "Il Collegio dei Probiviri sarà costituito al raggiungimento dei 50 soci (se non imposto prima dalla legge), i modi e le modalità sono definiti dallo Statuto.

L'Organo di controllo sarà istituito per la prima volta quando la legge lo impone (con particolare riferimento ai confini economici entro i quali questo è obbligatorio) e sarà regolamentato dallo Statuto.

VINCENZO PIGNETTI deve intendersi a tutti gli effetti come Socio Volontario Fondatore, ovvero, Primo Socio Volontario Fondatore. VINCENZO PIGNETTI viene eletto come Ambasciatore internazionale di MYSOCIALDRUG e viene riconosciuto dai presenti come ideatore



dell'associazione stessa, colui che ne ha curato il logo, l'idea e l'immagine ancor prima della costituzione. VINCENZO PIGNETTI non fa parte del Consiglio Direttivo.

Per quanto non disposto nel presente atto, o per quanto successivamente modificato su delibera dell'Assemblea dei Soci, come da DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117, fa fede lo Statuto che deve intendersi parte integrante del presente atto.

L'associazione è operante a livello regionale già dal 1 gennaio 2019."

Aversa, li 17/05/2020

**Letto, approvato e sottoscritto durante la riunione numero 2 dell'Assemblea dei Soci in convocazione straordinaria del 17/05/2020.**

Il Presidente Luigi Pignetti

Il Segretario Antonio Schiavone



**NUOVO STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI  
VOLONTARIATO "MYSOCIALDRUG ODV ETS"**

Allegato B al verbale numero due dell'Assemblea dei Soci dell'associazione MYSOCIALDRUG in convocazione straordinaria datato 17/05/2020

**ART. 1**

**Denominazione, sede e durata**

È stata costituita l'11 dicembre 2019, operante già dal 1 gennaio 2019 come gruppo solidale, su iniziativa del Primo Socio Volontario e Ambasciatore internazionale VINCENZO PIGNETTI, una organizzazione di volontariato (associazione n.r.) avente la seguente denominazione:

"MySocialDrug ODV ETS", in breve "M.S.D." o "MSD" da ora in avanti denominata anche "associazione", con sede legale nel Comune di Aversa (CE) e con durata illimitata.

L'associazione opera sul territorio nazionale, internazionale ed europeo.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria ma deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.



Il presente Statuto integrale presenta le variazioni apportate dall'Assemblea dei Soci del 17/05/2020 ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" oppure "C.T.S.") e successive modifiche.

L'acronimo **ETS** sarà spendibile verso terzi quando il **RUNTS** sarà operativo, mentre, l'acronimo **ODV** sarà spendibile verso terzi solo ad avvenuta iscrizione nel **RUNTS** o nel **Registro regionale delle associazioni di volontariato della Campania**.

## ART. 2

### **Scopo, finalità e attività**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati):

- dal C.T.S. art.5 comma 1 -

(**lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,



n. 53, e successive modificazioni, nonché le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

**(lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

**(lettera i)** organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

**(lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel rispetto degli scopi prima elencati, l'associazione si occupa indicativamente (ma non esaustivamente o in limitazione di altre attività) di:

- gestire un quotidiano internazionale online;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- svolgere attività volte alla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promuovere, anche attraverso la pubblicazione editoriale, opere di qualunque genere (letterario, musicale, ecc...);
- gestire e organizzare sportelli e iniziative di contrasto alla discriminazione e di contrasto

alla violazione di diritti umani (tra cui la violazione dei diritti degli studenti);

- promuovere qualunque attività, evento, manifestazione, rivoluzione promotrice di arte, cultura, cronaca e diritti;
- promuovere lo sviluppo dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e in generale dei beni pubblici, anche attraverso la gestione diretta e indiretta degli stessi a fini culturali, educativi e per la promozione dei diritti umani, nonché, eventualmente, per l'attività di cui alla lettera q, art 5 comma 1 del C.T.S., ovvero la gestione di alloggi sociali ed ogni attività a carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- Effettuare interventi di protezione civile di cui alla lettera y dell'articolo 5 comma 1 del C.T.S. in casi di dichiarata emergenza nazionale e con espressa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da



quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **Ammisione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si dividono in:

- Fondatori (di diritto)
- Ordinari, coloro che aderiscono all'associazione come comuni sostenitori
- Volontari, coloro che svolgono in modo attivo volontariato per tramite dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (ove possibile);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

##### **Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

## ART. 5

### **Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali



di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 6

### Affiliazione e Tesserati

L'associazione, qualora lo ritenga opportuno, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi ad altre associazioni/enti a carattere nazionale, europeo e internazionale.

L'affiliazione potrebbe portare l'associazione a dover emettere, per chi ne faccia richiesta, tessere associative di codesti eventuali enti a propri associati e non.

I tesserati di associazioni/enti affiliati a MySocialDrug hanno diritto a partecipare alla vita associativa, nonché a tutti gli eventi dell'associazione.

I tesserati non devono intendersi soci di MYSOCIALDRUG almeno che non sia diversamente indicato dall'associazione nelle singole convenzioni con enti nazionali (in genere i tesserati rispondono al sistema democratico dell'ente nazionale a cui hanno deciso di iscriversi) e nei contratti di adesione con l'aspirante tesserato.

Qualunque organizzazione, con scopi condivisi o analoghi a quelli di MySocialDrug, che ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, può diventare "affiliata" di MySocialDrug e emettere tessere associative per conto dell'associazione,



mettendo a disposizione la propria Sede e le proprie attività a favore dei Soci MSD.

L'associazione MYSOCIALDRUG terrà conto di ogni limite imposto dalla legge in riguardo al rapporto tra ODV e soggetti ETS / senza scopo di lucro affiliati.

#### ART. 7

##### **Comitati territoriali e internazionali**

L'associazione si riserva il diritto di costituire, sul territorio nazionale, europeo e internazionale, rispettivamente, comitati territoriali e comitati internazionali.

I comitati territoriali sono associazioni, dipendenti da MySocialDrug, site sul territorio italiano, che si avvalgono di un sistema democratico interno indipendente a quello di MySocialDrug pur condividendone a pieno titolo le attività e gli ideali, gli stessi, sui quali, si basa la maggior parte dell'attività sociale del comitato.

I comitati internazionali sono associazioni site all'estero (al di fuori dell'Italia), che, per Statuto e Atto Costitutivo, aderiscono a MySocialDrug diventandone comitato dipendente.

I soci dei comitati internazionali partecipano alla



vita democratica del comitato in cui sono iscritti.

I comitati hanno il diritto di utilizzare il marchio MYSOCIALDRUG anche nella propria denominazione.

#### ART. 8

##### Organî

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Gli Ambasciatori

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### ART. 9

##### Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.



Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro Soci, per email o per messaggio telematico.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la



devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'Assemblea dei Soci è valida anche se riunita in videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci, le modalità di convocazione e svolgimento rimangono invariate.

Spetta al Presidente e al Direttivo riconoscere i singoli Soci in videoconferenza e assicurare loro pari diritti nel discutere in simultanea.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che, deve essere al fianco del Segretario per permettere la stesura e la firma del relativo verbale.

Se nel corso della riunione, per qualsivoglia motivo, venisse sospeso il collegamento, anche in modo involontario, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

È esclusa la videoconferenza nel caso i soci siano chiamati ad esprimersi per mezzo di voto segreto.

Con le stesse modalità è consentita la riunione con procedura scritta tramite chat simultanea.

#### ART. 10

#### Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo (precedentemente e di seguito anche chiamato "Organo di Amministrazione") opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, sempre rieleggibili, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea dei Soci per la durata di 6 anni (in qualunque caso il numero dei componenti non può mai essere inferiore a quello imposto dalla legge, l'associazione provvede automaticamente ad adeguarsi con delibera assembleare idonea secondo quanto previsto dal presente Statuto).

Componenti obbligatori sono il Presidente, il Segretario e il Vice Presidente, facoltativi sono i Consiglieri e gli Ambasciatori.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art.

2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è valido anche se riunito in videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i membri, le modalità di convocazione e svolgimento rimangono invariate.

Spetta al Presidente e al Segretario riconoscere i singoli Soci in videoconferenza e assicurare loro pari diritti nel discutere in simultanea.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che, deve essere al fianco del Segretario per permettere la stesura e la firma del relativo verbale.

Se nel corso della riunione, per qualsivoglia motivo, venisse sospeso il collegamento, anche in modo involontario, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

È esclusa la videoconferenza nel caso i membri siano chiamati ad esprimersi per mezzo di voto segreto.

Con le stesse modalità è consentita la riunione con procedura scritta tramite chat simultanea.

**ART 11****Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio che sia iscritto al sodalizio da più di tre mesi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per sei anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e regolamentarie da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti,



esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotta gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il primo Collegio dei Probiviri si costituirà quando l'associazione avrà raggiunto la cifra di 50 soci (o prima se espressamente richiesto dalla Legge), e, sarà eletto, come previsto, dall'Assemblea dei Soci.

Prima della costituzione del Collegio dei Probiviri i compiti elencati spettano all'Assemblea dei Soci.

## **ART 12**

### **L'Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.
2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'organo di controllo hanno

diritto di assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

Durata

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

Il primo Organo di Controllo viene costituito quando diviene obbligatorio per legge.

#### ART. 13

##### **Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi membri che possono essere rieletti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il



Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sigla protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici e privati (riconosciuti e non) al fine di promuovere la propria attività statutaria e favorire gli obiettivi dell'associazione.

Il Presidente ha la possibilità di esercitare i propri poteri sottoforma di "Decreto Presidenziale" o "Atto del Presidente".

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART 14**

##### **Il Segretario**

Il Segretario dell'associazione coadiuva il Presidente nella gestione quotidiana del sodalizio. Si occupa, ordinariamente, di redigere i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di presentare il bilancio annuale in Assemblea per l'approvazione.

In assenza del Segretario le prima citate azioni vengono svolte dal Presidente.

**ART 15****Gli Ambasciatori**

Gli ambasciatori sono coloro che rappresentano a livello locale, nazionale od internazionale MYSOCIALDRUG. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e decadono dal loro ruolo solo in caso di perdita della qualifica di Socio, decesso, dimissioni volontarie oppure non rispetto delle norme statutarie (valutato dal Collegio dei Probiviri). L'elezione avviene tramite proposta all'Assemblea dei Soci, da parte di chiunque ne abbia interesse, anche per proprio conto, di un Socio che potrebbe essere adatto a ricoprire il compito, se il Socio citato accetta l'eventuale ruolo viene posto in votazione (sempre all'AdS). Gli ambasciatori si impegnano ad intrattenere rapporti istituzionali e giornalistici. Gli ambasciatori possono anche dividersi per categoria.

Gli ambasciatori, in casi rari, su decisione dell'Assemblea dei Soci, possono essere anche esterni all'associazione.

**ART. 16****Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 17**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 18**

##### **Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 19**

##### **Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione redige il Bilancio Sociale nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.lgs 117/2017.

**ART. 20****Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Registro Volontari (che svolgono la loro attività in modo non occasionale), tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro Verbali e Regolamenti, che contiene la trascrizione delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di tutti gli Organi sociali (tra cui il Presidente), nonché tutti i regolamenti, in vigore e non, dell'associazione;
- Libro Generale, contenente tutti i documenti dell'associazione, di qualunque tipo e natura. È tenuto e custodito dal Presidente ed è privo di ogni formalità di procedura essendo concepito come semplice sussidio alla tenuta delle contabilità e degli altri libri.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tramite l'apposita pagina web messa a disposizione dall'associazione oppure facendone richiesta, scritta o verbale, al Presidente o membro

del Consiglio Direttivo, il quale, provvederà, a far visionare, presso la Sede Sociale o telematicamente, i Libri richiesti al socio.

#### **ART. 21**

##### **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le spese sostenute possono essere rimborsate anche senza che siano state preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci, purchè, con motivazione, il volontario presenti tutta la documentazione atta a dimostrare l'immediata necessità dell'acquisto, il caso viene successivamente passato all'Assemblea dei Soci che si pronuncia sull'eventuale rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono assicurati dall'ente nazionale a cui sono tesserati.

Non tutti i Soci dell'associazione hanno l'obbligo di iscriversi come Volontari, chi intende sostenere l'associazione senza svolgere in maniera attiva volontariato può scegliere di essere "Socio Ordinario".

Non tutti i Volontari devono ritenersi Soci almeno che non ne venga fatta esplicita richiesta dal Volontario in sede di iscrizione oppure successivamente tramite l'assunzione della qualifica di associato (che è indipendente a quella di Volontario).

**ART. 22****Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/soci.

**ART 23****Patrocinio**

Chiunque ne abbia interesse, per un'iniziativa od un evento, con finalità analoghe o riconducibili a quelle di MySocialDrug, può richiedere alla suddetta associazione il patrocinio non oneroso tramite lettera scritta indirizzata ai contatti ufficiali definiti dal Consiglio Direttivo.

La lettera dovrà indicare:

- Nome/Titolo dell'iniziativa/evento
- Dati dell'organizzazione promotrice oppure del soggetto promotore;
- Luogo (se indirizzo fisico);



- Data o lasso di tempo (se prevista, altrimenti indicare "a tempo indeterminato" o "a tempo indefinito");
- Descrizione dettagliata;
- Indicazione su come si desidera utilizzare il marchio "MYSOCIALDRUG".

Nel caso di richiesta di patrocinio oneroso le specifiche della lettera rimangono invariate, il destinatario dovrà però essere l'Assemblea dei Soci. L'utilizzo del marchio (per il patrocinio e non) è definito dall'articolo seguente.

#### **ART 24**

##### **Marchio**

**MYSOCIALDRUG** è il marchio che regola l'autenticità dell'associazione MYSOCIALDRUG.

Il logo  (visionabile anche in intestazione al presente atto) deve intendersi parte del marchio (con l'unica differenza che viene raffigurato in forma circolare).

Il regolamento per l'utilizzo del marchio verrà istituito quando e se diverrà necessario, in generale, il marchio si regolamenta come segue:

- il **titolare** del marchio è l'associazione

##### **MYSOCIALDRUG ODV ETS**



- l'utilizzo del marchio è possibile previa autorizzazione dell'associazione per la promozione di iniziative private e indipendenti a MySocialDrug e per l'utilizzo commerciale;
- l'utilizzo del marchio per la promozione delle attività pubbliche dell'associazione è di libero utilizzo a patto che l'associazione non venga associata a rapporti di alcun tipo con chi diffonde il marchio e a patto che non ci sia alcun tipo di intento commerciale legato all'utilizzo dello stesso;
- l'utilizzo del marchio da parte dei Soci e dei Volontari di MySocialDrug è possibile solo per attestare pubblicamente la propria qualità di Socio e per missioni definite dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo.
- Ogni modifica al marchio, minima e in occasione di singoli (e disignati) eventi, non comporta nuova registrazione.
- Il marchio è da considerarsi protetto in ogni variante di colore esistente (il colore principale è rosso fuoco #ff0000).

#### **ART. 25**

##### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**



In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## ART. 26

### Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Al presente Statuto prevalgono le scelte legislative in materia di ODV ed ETS alle quali l'associazione provvede automaticamente ad adeguarsi.



Aversa, li 17/05/2020

**Letto, approvato e sottoscritto durante la riunione  
numero 2 dell'Assemblea dei Soci in convocazione  
straordinaria del 17/05/2020.**

**Il Presidente Luigi Pignetti**

**Il Segretario Antonio Schiavone**